

---

**COMUNE DI VEJANO**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE E L'USO**

**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI

CAP. I

Norme generali

Art. 1

La gestione degli impianti sportivi comunali è costituita da quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con criteri di economicità, intesa quest'ultima nel senso più completo del termine: cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio.

Si intende pertanto considerare lo sport un'esigenza sociale cui deve corrispondere una adeguata organizzazione e dotazione di servizi capace non solo di assecondare e soddisfare ma anche di promuovere, sviluppare e migliorare la domanda di sport.

La gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Vejano sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

Gli impianti sono destinati prevalentemente al servizio della popolazione: la loro gestione sarà effettuata secondo le modalità previste all'art.13 del T.U.E.L..

Art. 2

La gestione degli impianti è curata:

- Dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Dall'Ufficio di Segreteria per la parte amministrativa e contabile;
- Dall'Ufficio Ragioneria per la parte contabile.

Art. 3

L'uso degli impianti sportivi è regolato da apposite norme, regolamentari o convenzionali. Le attività sportive che potranno svolgersi negli impianti saranno legate alle caratteristiche tipologiche, secondo una analisi di compatibilità tra le diverse attività sportive.

Nell'ambito di ciascuna attività sportiva dovranno comunque essere considerate le differenti fasi:

- La fase formativa, rivolta essenzialmente allo sviluppo delle qualità psicofisiche e nella quale l'attività sportiva non è sottoposta a prescrizioni tecnico od agonistiche;
- La fase educativa nella quale, attraverso l'apprendimento del gesto sportivo, le qualità psicofisiche e le abilità individuali sono soggette ad un processo di affinamento;
- La fase di piena applicazione sportiva, nella quale le componenti motorie, di gioco e di agonismo, componenti che costituiscono l'elemento distintivo delle attività sportive, trovano contemporaneamente la loro piena applicazione;

- La fase ludico-ricreativa e di mantenimento, finalizzata alla conservazione dell'efficienza psicofisica e dei contatti sociali dell'individuo.
- La distinzione di tali fasi permetterà di meglio valutare i differenti requisiti organizzativi e le necessarie attrezzature parzialmente o totalmente diverse.

#### Art. 4

La Giunta Comunale fornisce gli indirizzi per la gestione ed per l'uso degli impianti sportivi, predisponendo tramite l'Ufficio Tecnico Comunale l'organizzazione dell'uso degli impianti mediante un programma di utilizzazione. Sempre alla Giunta, spetta il controllo sulle attività, sull'uso e su tutta la gestione degli impianti stessi.

- Il programma evidenzierà:
- Le concomitanze, che stabiliscono la quantità di spazio a disposizione in ogni ora;
- Le fasce orarie, che stabiliscono il numero di ore giornaliere a disposizione di ciascun tipo di utenza;
- Le frequenze, che stabiliscono il numero di fasce orarie per settimana da assegnare a ciascun tipo di utenza;
- La stagionalità, che stabilisce il periodo annuale di frequenza di ciascun tipo di utenza.

### CAP. II DELLA GESTIONE

#### Art. 5

- La gestione degli impianti comprende tutto ciò che è necessario per il regolare funzionamento degli impianti garantendo agli utenti livelli di comfort e sicurezza costanti nel tempo.
- Si distinguono pertanto le seguenti funzioni principali:
- Approvvigionamento, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e d'uso, mezzi d'opera e servizi necessari al funzionamento dell'impianto quali: materiali di pulizia, per la manutenzione, utensileria, combustibili, servizi vari (energia elettrica, telefono ecc.);
  - Funzionamento, che comprende la conduzione ed il controllo delle infrastrutture (percorsi ed impianti tecnologici) quali: impianto idraulico, elettrico, illuminazione, riscaldamento ecc.;
  - Mantenimento, che comprende le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino del livello di abitabilità, riferiti alla qualità e quantità di attrezzature (spogliatoi, servizi igienici) o di benessere (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, igrometria, acustica);
  - Approntamento, che comprende la predisposizione dello spazio riservato alla pratica delle attività;
  - Manutenzione ordinaria, che comprende quanto necessario ad assicurare il funzionamento dell'impianto e delle sue attrezzature tramite revisioni o riparazioni periodiche dei componenti, da eseguirsi di norma in economia diretta tramite il personale dipendente.
  - Manutenzione straordinaria, che comprende i lavori di ritacimento o sostituzione di opere murarie, impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati, da realizzare di norma tramite ditte specializzate, con affidamento nei modi di legge;
  - Custodia, che comprende la vigilanza ed il controllo per assicurare l'integrità degli impianti in ogni momento, oltre che il rispetto delle norme d'uso nei periodi di apertura.

In caso di gestione affidata ad organismo privato, questa sarà regolata da apposita convenzione contenente:

- Oggetto della convenzione, quali ad esempio: concessione d'uso dell'area, obbligo del privato a costruire specifici impianti etc.;
- Proprietà degli impianti, cioè se dell'Ente dal momento della loro realizzazione o al momento della scadenza della concessione od altro;
- Modalità di gestione dell'impianto;
- Riserva di utilizzo da parte del Comune per particolari manifestazioni;
- Oneri di gestione;
- Canone di concessione;
- Orari categorie di accesso e tariffe;
- Divieto di subconcessione della gestione dell'impianto a terzi;
- Risoluzione unilaterale della convenzione, da parte del Comune, per inadempimenti posti in essere dal privato;
- Responsabilità del concessionario verso terzi e dipendenti della gestione dell'impianto;
- Poteri ispettivi e di controllo da parte del Comune .

#### Art. 6

### DELL'USO

CAP. III

#### Art. 7

L'uso degli impianti sportivi è concesso a privati cittadini, società, gruppi sportivi, scuole ed a organizzazioni ricreative che ne facciano richiesta.

E' facoltà della Giunta Comunale:

- Emanare norme per lo svolgimento dei servizi all'interno di ciascun impianto;
- Emanare norme per l'uso ordinario dell'impianto da parte di chi abbia ottenuto la concessione dell'uso dello stesso per manifestazioni sportive o ricreative ed allenamenti;
- Emanare norme per la disciplina del pubblico.

- Determinare le tariffe di affitto degli impianti.

#### Art. 8

Possono essere organizzate negli impianti manifestazioni di carattere esclusivamente sportivo. Eccezionalmente potranno essere usati, con speciale autorizzazione da parte della Giunta Comunale, come spazio per pubblici spettacoli o altre manifestazioni civili o religiose. Se queste non sono organizzate dall'Amministrazione Comunale od organismi paralleli ad essa (Pro-loco, scuola ecc.) chi ne usufruisce dovrà versare una somma stabilita dalla Giunta con riferimento alle tariffe vigenti ed al tempo d'uso effettivamente richiesto.

E' obbligatorio l'uso di scarpe idonee per l'attività sportiva da praticare.

#### **Art. 11**

In caso di piogge continue od altri fattori ambientali, l'agibilità degli impianti non coperti da apposite coperture, nei giorni in cui sono previste gare sportive ufficiali, dovrà essere, decisa dal personale di custodia, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 10**

Ogni danneggiamento agli impianti ed ai loro accessori e pertinenze dovrà essere tempestivamente segnalato con eventuale indicazione dell'autore da parte del personale preposto alla custodia degli impianti.  
Il danneggiamento saranno a carico di chi è in possesso dell'affitto all'atto del danneggiamento.

#### **Art. 9**